

Abstract. *In materia di appalto, la funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, che è una caratteristica tipica di tale contratto, non potendo trasformare lo stesso in un passivo strumento nelle mani del committente o del direttore dei lavori da questi nominato. Dunque, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico indicato dal committente, conserva, sia pure in parte, la sua autonomia, essendo egli comunque tenuto a seguire nell'esecuzione dell'opera le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, tranne l'ipotesi in cui l'appaltatore non sia tenuto per contratto ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico dell'uno e delle altre, nel qual caso, la sua funzione si riduce a quella di un nudus minister (cfr. Cass., 31 marzo 1987, n. 3092). Pertanto, l'appaltatore che deve eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia tempestivamente denunciati al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche; va invece esente da responsabilità se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire ciò nonostante il progetto come nudus minister per le insistenze del committente (cfr. Cass., 10 maggio 1995, n. 5099; analogamente, Cass., 5 febbraio 1982, n. 664).*

Nel caso di specie, il Tribunale adito, in mancanza di sufficiente prova del fatto che l'impresa appaltatrice fosse stata ridotta al rango di nudus minister, priva di quell'autonomia che caratterizza l'appalto, ritiene la medesima responsabile dei difetti lamentati dagli attori nella realizzazione della pavimentazione ad essi appaltata, difetti che sono stati riscontrati anche dal consulente tecnico nell'ambito delle indagini peritali allo stesso demandate, alla cui consulenza tecnica aderisce ritenendola completa e congruamente motivata.

Il Giudice, pertanto, condanna la società appaltatrice al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione ed il conseguente rifacimento della pavimentazione a regola d'arte a propria cura e spese e, in difetto di ciò, ovverosia in subordine per il

caso in cui non vi provveda, la condanna a risarcire i danni patiti dagli attori, consistenti nei costi delle opere di demolizione e di rifacimento.

Tale somma, liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr. Cass., 22 giugno 2004, n. 11594). Sul punto, il Tribunale precisa che, in applicazione del principio stabilito da Cass., s.u., 17 febbraio 1995, n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi, dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia, quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. La corresponsione degli interessi costituisce, infatti, uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Perugia – sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XX R.G. dell'anno 2007 tra

XXXX, nato a XXXX il XX.XX.XXXX (C.F.: XXX XXX XXXXX XXXXX) e **YYYY**, nata a YYYY il YY.YY.YYYYYY (C.F.: YYY YYY YYYYY YYYYY), rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. XXXX, presso il cui studio in XXXX, via XXXX n. X, sono elettivamente domiciliati

- attori -

contro

ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore ZZZZ (C.F.: ZZZZZZZZZZZZ), rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ZZZZ del foro di ZZZZ e dall'Avv. ZZZZ, presso il cui studio in ZZZZ, via ZZZZ n. Z, è elettivamente domiciliata

- convenuta -

avente ad oggetto: Altri contratti d'opera

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell'8.6.2011,

per gli attori **XXXX** e **YYYY** l'Avv. **XXXX** così conclude: *“Voglia l'On.le Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, ACCERTARE l'esistenza dei difetti rilevati e lamentati del pavimento in calcestruzzo posto in opera della ZZZZ S.a.s. di ZZZZ per responsabilità esclusiva della stessa; e, per l'effetto: CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ ad eliminare a propria cura e spese i difetti dell'opera attraverso l'intera demolizione del pavimento ed il suo rifacimento completo a regola d'arte, così come stabilito dal C.T.U. Arch. AAAA, con relazione di perizia tecnica del 5.1.2010; e, in subordine ed in alternativa alla mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi; CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ al pagamento in favore degli attori delle somme occorrenti alla eliminazione delle difformità o dei vizi, attraverso l'intera demolizione del pavimento ed il suo rifacimento completo a regola d'arte, nella misura determinata dal C.T.U. Arch. AAAA, con relazione di perizia tecnica del 5.1.2010 in euro 5.009,11 oltre IVA, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo; CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ all'integrale rifacimento in favore degli attori di tutti i danni provocati, da liquidarsi anche in via equitativa, che si stimano in euro 4.000,00 o nella minor somma che risulterà di giustizia, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto all'effettivo soddisfo; CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ al pagamento di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% CI ed IVA sulle somme soggette come per Legge, oltre alle spese e competenze del consulente tecnico di parte; PORRE definitivamente a carico integrale della ZZZZ S.a.s. ZZZZ le spese e competenze già liquidate al C.T.U.*

Arch. AAAA, condannando la medesima ZZZZ S.a.s. di ZZZZ alla loro rifusione in favore degli attori”;

per la parte convenuta **ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C.** l'Avv. ZZZZ così precisa le proprie conclusioni: *“Contrariis reiectis, l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, si compiaccia di così GIUDICARE nel merito: Rigettare le domande avverse tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte. Con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria: Convocare il c.t.u. Arch. AAAA a chiarimenti sull'elaborato peritale depositato agli atti di causa sulle seguenti questioni: 1) Dica il c.t.u., se anche solo uno degli altri fattori “attualmente non riscontrabili a causa dell'ultimazione dei lavori”, di cui ai capi n. 1, n. 2 e n. 3 a pagina 5 della relazione peritale, possono costituire da soli causa esclusiva dei difetti accertati; 2) Dica il c.t.u. se può definirsi “pavimento di tipo industriale” la pavimentazione resa in fattispecie da ZZZZ S.a.s. su un terrazzo di pertinenza di un'abitazione residenziale, sopra il quale il committente doveva realizzare un pergolato con copertura fissa, probabilmente destinata a fungere da sottofondo ad un rivestimento in ceramica; 3) Dica il c.t.u. se i vizi ed i difetti accertati sono tali da impedire la sovrapposizione sopra la pavimentazione realizzata da ZZZZ di un rivestimento di ceramica o di altro materiale con posa in opera a regola d'arte; 4) Dica il c.t.u., esaminati i documenti prodotti dagli attori con riferimento alle forniture di materiali da questi effettuati a ZZZZ S.a.s., se i materiali forniti dall'impresa esecutrice fossero idonei alla realizzazione della pavimentazione per cui è causa, nel contesto ambientale riscontrato dal c.t.u.”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.12.2006, XXXX e YYYYY convenivano la ZZZZ S.a.s. dinanzi al Tribunale di Perugia ed esponevano di aver commissionato verbalmente alla ZZZZ S.a.s. di ZZZZ la realizzazione di un pavimento in calcestruzzo presso la loro proprietà in Perugia, loc. XXXX, via XXXX n. X, facendosi carico della fornitura di calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della breccia, e lamentavano che la pavimentazione, realizzata il 17.3.2006, aveva presentato fin da subito dossi e rigonfiamenti e non rispettava le pendenze convenute; sostenevano di avere diritto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., all'eliminazione dei vizi a cura e spese della ZZZZ S.a.s. ed al risarcimento dei danni.

Per tutte queste ragioni, gli attori XXXX e YYYY così concludevano: *“Voglia l’On.le Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, ACCERTARE l’esistenza dei difetti rilevati e lamentati del pavimento in calcestruzzo posto in opera della ZZZZ S.a.s. di ZZZZ per responsabilità esclusiva della stessa; e, per l’effetto: CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ ad eliminare a propria cura e spese i difetti dell’opera; e, in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all’eliminazione delle difformità e dei vizi; CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ al pagamento in favore degli attori delle somme occorrenti alla eliminazione delle difformità o dei vizi, attraverso l’intera demolizione del pavimento ed il suo rifacimento completo a regola d’arte, che si stimano in euro 6.000,00 o nel minor importo che risulterà di giustizia, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto all’effettivo soddisfo; CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ all’integrale rifacimento in favore degli attori di tutti i danni provocati, da liquidarsi anche in via equitativa, che si stimano in euro 4.000,00 o nella minor somma che risulterà di giustizia, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto all’effettivo soddisfo; CONDANNARE la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ al pagamento di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% CI ed IVA sulle somme soggette come per Legge”.*

La convenuta ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C. si costituiva il 3.10.2007 in vista dell’udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 30.10.2007, contestando la domanda attorea; evidenziava in fatto che essa aveva provveduto solo alla posa in opera della pavimentazione, avvenuta su progetto e sotto la Direzione dei lavori del XXXX, il quale aveva fornito anche il materiale e deciso unilateralmente lo spessore del calcestruzzo, la complanarità, le pendenze ed ogni altra caratteristica; sosteneva dunque di non aver alcuna responsabilità per i difetti lamentati; evidenziava poi che, trattandosi di pavimentazione di un terrazzo di un’abitazione residenziale su cui doveva essere realizzato un pergolato, e non di una pavimentazione a scopo industriale, i valori di tolleranza indicati nella relazione di parte su cui si fondava la domanda attorea erano incongrui; contestava infine la sussistenza dei danni lamentati dagli attori.

Per tutte queste ragioni, la convenuta ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C. così concludeva: *“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, si compiaccia così giudicare. Nel merito: rigettare le domande avverse tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa”*.

Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 30.10.2007, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza dell'11.6.2008 ed espletata alle udienze dell'11.2.2009 e del 13.5.2009 nonché attraverso una consulenza tecnica disposta con successiva ordinanza del 18-25.5.2009. Con ordinanza del 27.4.2010 il Giudice rigettava una richiesta di chiarimenti al consulente.

All'udienza dell'8.6.2011, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in causa la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dagli attori XXXX e YYYY si fonda su un contratto di appalto stipulato tra i medesimi quali committenti e la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C. quale appaltatore.

È invero pacifico che tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo presso l'abitazione di proprietà degli attori sita in Perugia, loc. XXXX, via XXXX n. X.

È anche pacifico che i committenti hanno fornito direttamente i materiali, ovvero il calcestruzzo, la rete elettrosaldata e la breccia, e che l'impresa appaltatrice ha provveduto solo alla posa in opera.

Dalla consulenza tecnica espletata è emersa la presenza dei vizi lamentati dagli attori, vizi consistenti nell'assenza di giunti di contrazione o controllo, nell'errato posizionamento della rete elettrosaldata, nell'errata realizzazione delle linee di pendenza e nella presenza di linee di fessurazione.

A fronte di ciò, la società convenuta ha eccepito di avere eseguito l'opera sulla base del proprio progetto e sotto la direzione dei lavori ed il continuo controllo

dell'attore XXXX, il quale era anche intervenuto per far modificare le pendenze della pavimentazione e, nonostante le avvertenze degli operai, aveva altresì espressamente richiesti di non realizzare i giunti di contrazione o controllo.

A tal proposito, si deve premettere che, come correttamente evidenziato dagli attori, in materia di appalto, la funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore – che è un connotato tipico del contratto di appalto – non potendo trasformare lo stesso in un passivo strumento nelle mani del committente o del direttore dei lavori da questi nominato; dunque, a meno che l'appaltatore non sia tenuto per contratto ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico dell'uno e delle altre, nel qual caso, la sua funzione si riduce a quella di un *nudus minister*, fuori di quest'ultima ipotesi, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico indicato dal committente, conserva, sia pure in parte, la sua autonomia, essendo egli comunque tenuto a seguire nell'esecuzione dell'opera le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (cfr. Cassazione civile, sez. II 31 marzo 1987, n. 3092). In quest'ottica, l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia tempestivamente denunciati al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche; l'appaltatore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire il progetto come *nudus minister* per le insistenze del committente ed a rischio del medesimo (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 1995, n. 5099; analogamente, Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1982, n. 664).

Ebbene, nel caso di specie, anzitutto non vi è prova che la pavimentazione sia stata eseguita su progetto del committente; né vi è prova che il XXXX avesse assunto il ruolo di Direttore dei Lavori.

È pur vero che i testimoni RRRRR e SSSS, dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato che il lavoro era stato eseguito “secondo le indicazioni di XXXX”, il

quale aveva “chiesto quattro o cinque modifiche in corso d’opera”, e che il suddetto RRRR ha altresì confermato che lo stesso XXXX, nonostante le avvertenze degli operai, aveva espressamente richiesto di non realizzare i giunti di contrazione o di controllo perché ritenuti antiestetici rispetto alla realizzazione di un pergolato.

E tuttavia, tali dichiarazioni sono state smentite da quelle del testimone TTTT, figlio dell’attore, il quale ha dichiarato che il padre si era allontanato prima della gettata del calcestruzzo per andare ad acquistare del cemento e poi per sottoposti ad una seduta fisioterapica ed era quindi rientrato a casa quando orma il lavoro era terminato.

Tali dichiarazioni sono intrinsecamente tutte scarsamente attendibili perché provengono tutte da soggetti in qualche modo interessati ad un determinato esito della controversia, in quanto legati alle parti da vincoli di parentela e/o di dipendenza: come detto, infatti, da un lato il testimone TTTT è il figlio degli attori, dall’altro, il testimone RRRR è il padre del legale rappresentante della società convenuta mentre il testimone SSSS è anch’egli dipendente della società convenuta. In questo quadro, si deve però evidenziare che la richiesta di non realizzare i giunti di contrazione o di controllo (circostanza di cui al capitolo 3 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di parte convenuta) è stata riferita solo dal testimone RRRR, mentre il testimone SSSS ha dichiarato di non ricordare tale circostanza, pure estremamente rilevante perché attinente ad una delle caratteristiche fondamentali per la buona riuscita del lavoro. Inoltre, l’affermazione del testimone RRRR secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti “secondo le indicazioni del XXXX”, il quale avrebbe “chiesto quattro o cinque modifiche” è invero del tutto generica, in quanto non è dato sapere quali sarebbero le indicazioni e quali sarebbero state le modifiche richieste. Ugualmente generica è la circostanza (oggetto del capitolo 4 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di parte convenuta), secondo cui le maestranze della ZZZZ S.a.s. avrebbero invano fatto presente al XXXX la difformità alle regole dell’arte e della professione delle modalità di esecuzione dell’opera richieste dallo stesso XXXX e avrebbero ugualmente ricevuto l’ordine di procedere; tale circostanza, peraltro, è stata allegata dalla società convenuta solo con la medesima memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. con cui ne è stata richiesta anche la prova, dunque tardivamente, e solo

dopo che gli attori avevano evidenziato, in punto di diritto, che la mera esecuzione delle opere come disposto dal Direttore dei lavori non escludeva la responsabilità dell'appaltatore, se non ne caso in cui l'appaltatore fosse ridotto ad un mero *nudus minister* del committente: tutti questi elementi inducono a ritenere le deposizioni dei testimoni indicati dalla convenuta meno attendibili di quelle del testimone indicato dagli attori.

In conclusione, in mancanza di sufficiente prova del fatto che l'impresa appaltatrice fosse stata ridotta al rango di *nudus minister*, priva di quell'autonomia che caratterizza l'appalto, la medesima appaltatrice ZZZZ S.a.s. deve essere ritenuta responsabile dei difetti lamentati dagli attori nella realizzazione della pavimentazione ad essi appaltata, difetti che – come accennato *supra* – sono stati riscontrati anche dal consulente tecnico nell'ambito delle indagini peritali allo stesso demandate.

La consulenza tecnica appare sul punto completa e congruamente motivata; le conclusioni ivi raggiunte non risultano superate dalle contestazioni sollevate dal consulente di parte della società convenuta. In particolare, le richieste di ulteriori chiarimenti avanzati dalla ZZZZ S.a.s. appaiono invero superflue in quanto il consulente ha sostanzialmente già risposto a tali questioni: in particolare, il consulente ha già esplicitamente indicato che la pavimentazione di calcestruzzo realizzata è usualmente denominata "pavimentazione industriale"; il medesimo consulente ha chiarito che la presenza di fessurazioni, determinata essenzialmente dalla mancanza di giunti di contrazione o controllo e dall'errato posizionamento della rete elettrosaldata, costituisce di per sé una riduzione delle caratteristiche di funzionalità in quanto eventuali infiltrazioni d'acqua potrebbero generare fenomeni di carbonatazione di calcestruzzo e cedimenti della massicciata, cosicché è irrilevante accertare se è possibile comunque collocare un rivestimento in ceramica, anche perché non risulta che gli attori abbiano mai avuto una intenzione di tal genere; da ultimo, nessuna constatazione è stata mai svolta dalla società convenuta in relazione alla qualità del calcestruzzo fornito cosicché un accertamento sul punto comporterebbe un inammissibile ampliamento della materia del contendere.

A fronte dei difetti riscontrati, gli attori hanno chiesto in primo luogo la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino a regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 1668 c.c. per il quale *"il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore..."*. In questo senso, sempre secondo quanto motivatamente evidenziato dal consulente, deve escludersi la possibilità di emendare gli inconvenienti accertati mediante interventi di riparazione delle opere compiute; per come evidenziato dal consulente in risposta alla contestazione del consulente di parte convenuta l'intervento di demolizione e rifacimento localizzato proposto da quest'ultimo non realizza la definitiva eliminazione delle difformità riscontrate, in quanto con la rimozione della parte di getto fessurata, si potrebbero verificare nuove fessurazioni indotte da fenomeni di assestamento o cedimenti dovuti alla realizzazione degli interventi in tempi diversi e, inoltre, non risolve il problema dell'errato posizionamento dell'armatura di ripartizione e dell'errata realizzazione delle linee di pendenza per un corretto deflusso delle acque; è pertanto inevitabile il ripristino integrale dello stato dei luoghi. Pertanto, la convenuta ZZZZ S.a.s. deve essere condannata in prima battuta al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione ed il conseguente rifacimento della pavimentazione a regola d'arte, per come dettagliatamente illustrato nella sezione 4.0 della consulenza tecnica.

In difetto di ciò, ovverosia in subordine per il caso in cui non provveda al ripristino a propria cura e spese, la convenuta ZZZZ S.a.s. deve essere condannata a risarcire i danni patiti dagli attori, consistenti nei costi delle opere di demolizione e di rifacimento; tali costi sono stati quantificati dal consulente tecnico in complessivi € 5009,11, oltre IVA, sulla base del più recente prezziario della Regione Umbria e dei prezzi medi di mercato e sono stati quindi valutati al momento della redazione della perizia.

Tale somma, liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2004, n. 11594). In particolare, in applicazione

del principio stabilito da Cassazione civile, Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell’illecito fino alla data della pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell’equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la citata sentenza, la somma precedentemente indicata deve essere rapportata alla data dell’inadempimento – 17.3.2006 – (c.d. *aestimatio*) fino a € 4.681,31; sulla somma così calcolata e via via rivalutata annullamento secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Applicando tali principi, alla data della sentenza risulta dovuta la somma di € 5.787,72, oltre IVA, di cui € 4681,31 per capitale devalutato, € 599,25 per interessi ed € 507,16 per rivalutazione, quale risarcimento dei danni, per il caso di mancata esecuzione a regola d’arte dell’opera appaltata.

Nessuna altra voce di danno può essere ulteriormente riconosciuta agli attori.

Il costo della “fornitura del calcestruzzo” è una voce di danno che è già risarcita attraverso l’esatto adempimento dell’obbligazione, e con l’integrale rifacimento dell’opera appaltata, per come disposto in via principale; in mancanza di esecuzione di tale opera, il costo del calcestruzzo necessario per il rifacimento dell’opera è stato a sua volta computato nell’importo precedentemente indicato.

Nessuna prova è stata fornita delle “spese tecniche” indicate dagli attori.

Ed analogamente, nessuna prova è stata fornita dell’esistenza di un danno derivante dal ritardo nell’adempimento e dal ridotto godimento della pavimentazione.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. La convenuta ZZZZ S.a.s. deve dunque essere condannata a rimborsare agli attori XXXX e YYYY le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva espletata.

Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta ZZZZ S.a.s.

PQM

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, condanna la convenuta ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C. a ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dei luoghi, mediante la demolizione ed il conseguente rifacimento della pavimentazione a regola d'arte, per come dettagliatamente illustrato nella sezione 4.0. della consulenza tecnica;

per il caso del mancato ripristino, condanna la ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C. a pagare agli attori XXXX e YYYY la somma di € 5.787,72, oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni;

rigetta ogni altra domanda;

condanna la convenuta ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C. a rimborsare agli attori XXXX e YYYY le spese di lite, che liquida in complessivi € 3755,15, di cui € 1830,00 per onorari, € 1702,00 per diritti ed € 223,15 per spese, oltre rimborso spese generali CPA e IVA, come per legge;

pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta ZZZZ S.a.s. di ZZZZ & C.

Perugia, li 21 dicembre 2011

Il Giudice

Dott. XXXX